

Capo III

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'Abruzzo nell'anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia nel 2017

Articolo 21

(Contributo straordinario per il Comune dell'Aquila e ulteriori provvidenze per i comuni del cratere e fuori cratere)

L'**articolo 21** prevede, per il 2019, un contributo straordinario di 10 milioni a favore del Comune dell'Aquila e un contributo di 500.000 euro a favore dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere.

In particolare, la **lettera a)**, con una novella all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, assegna un ulteriore contributo straordinario dell'importo complessivo di 10 milioni di euro, per l'anno 2019, in favore del Comune de L'Aquila, finalizzato alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009.

L'articolo 3, qui oggetto di novella, ha previsto ai commi 1 e 2 l'assegnazione di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009 nell'Aquilano.

In particolare, il comma 1 della norma novellata prevedeva già l'assegnazione in favore del Comune dell'Aquila di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente: per l'anno 2018, di 10 milioni di euro (art. 1, comma 709, Legge di bilancio 2018 - L. n. 205 del 2017), per l'anno 2017, di 12 milioni di euro (art. 14, comma 7, lett. a), del D.L. n. 244 del 2016) e per l'anno 2016, di 16 milioni di euro.

In base alla norma, il contributo straordinario assegnato al Comune dell'Aquila viene destinato, per quanto concerne le maggiori spese, per: esigenze dell'Ufficio tecnico; esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; esigenze connesse alla viabilità; esigenze per il trasporto pubblico locale; ripristino e manutenzione del verde pubblico.

Relativamente alle minori entrate, il medesimo contributo previsto per il Comune dell'Aquila è destinato al ristoro - per le entrate tributarie - delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani e - per le entrate extra-tributarie - dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni di mezzi pubblicitari.

La **lettera b)**, con una novella al comma 2 del medesimo articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, prevede, anche per il 2019, un contributo di 500.000 euro, che si aggiunge al contributo straordinario di 2 milioni di euro già previsto per il medesimo 2019.

La norma dispone il trasferimento dei due suddetti contributi all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Si ricorda che, in base al suddetto comma 2, oggetto di novella, agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è stato riconosciuto: per l'anno 2016, un contributo pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere; per l'anno 2017 un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 14, comma 7, lett. b), del decreto-legge n. 244 del 2016, e, successivamente, art. 18, comma 5-bis, del decreto-legge n. 8 del 2017); per l'anno 2018, un contributo pari a 2 milioni di euro, nonché un contributo di 500.000 euro finalizzato alle spese per il personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (art. 1, comma 710 Legge di bilancio 2018 – L. n. 205 del 2017); e per il 2019 un contributo pari a 2 milioni di euro (art. 1, comma 996 Legge di bilancio 2019 – L. n. 145 del 2018).

Si ricorda che i contributi straordinari assegnati agli altri comuni del cratere, fino al 2018, sono stati interamente trasferiti al Comune di Fossa per ripartirli tra i singoli beneficiari, previa verifica da parte dell'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni (art. 3, comma 2, ultimo periodo).

La **lettera b)** specifica, inoltre, che i due contributi per il 2019 sono finalizzati alle spese derivanti dal trasferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere (costituito per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma dell'aprile 2009) delle competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018 (art. 2 bis, comma 32, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148) e all'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere.

Agli oneri recati dal comma 1, lettere a) e b), si provvede a valere sulle risorse di cui all'art- *7-bis*, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, concernente il rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo dell'aprile 2009.

Articolo 22

(Misure relative al personale tecnico in servizio presso gli enti locali e gli uffici speciali per la ricostruzione)

Personale impiegato in attività emergenziali (comma 1)

Gli Uffici speciali per la ricostruzione e la struttura del Commissario

L'articolo 3 del D.L. 189/2016 ha previsto l'istituzione da parte delle Regioni (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria) e dai Comuni interessati, di Uffici speciali per la ricostruzione con compiti istruttori di supporto agli enti locali. A tali uffici è assegnato personale distaccato o comandato dalle Regioni e dai Comuni, oppure assunto con forme contrattuali flessibili, o ancora assegnato nell'ambito delle 225 unità di cui si avvale la struttura commissariale. L'articolo 50 ha previsto che il Commissario straordinario provveda all'attuazione degli interventi ivi previsti con i poteri conferitigli, in piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile e disciplini l'articolazione interna della propria struttura. Oltre al personale già assegnato con DPR 9 settembre 2016 (articolo 2), la struttura commissariale può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo 225 unità di personale (di cui 100 unità provenienti da amministrazioni pubbliche), destinate a operare presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, a supporto delle Regioni e dei Comuni ovvero presso la struttura commissariale centrale per funzioni di coordinamento e raccordo con il territorio. L'articolo 50-bis ha stabilito che, ferma restando la struttura degli Uffici speciali per la ricostruzione, i Comuni specificati dagli allegati 1 e 2 del D.L. n. 189/2016, possano assumere, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, fino a 700 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile o incrementare la durata di contratti a tempo parziale già in essere. Analogamente il Dipartimento della Protezione civile può assumere con contratto a tempo determinato della durata di un anno fino a un massimo di 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile e prorogare contratti in essere fino alla scadenza dello stato di emergenza.

Il **comma 1** della disposizione in esame novella disposizioni contenute nell'articolo 50 del D.L.189/2016 riguardanti il personale aggiuntivo alla struttura del Commissario straordinario, modificando in particolare:

- il comma 3, lettera a);
- il comma 3-bis, lettera c);
- e il comma 7-bis).

Su tali disposizioni sono già intervenuti l'art. 18, comma 4, del D.L. 8/2017 e l'art. 2-bis, comma 17, lett. g), del D.L. 148/2017).

In primo luogo, per la costituzione del previsto contingente, pari a 225 unità di personale, aggiuntivo alla dotazione del personale impiegato dal Commissario straordinario, si consente di attingere al personale della PA **senza più limitare tale individuazione nel limite massimo di cento unità di personale (lettera a)**.

Il comma 2 dell'art. 50 del D.L. 189/2016 prevede che la struttura del Commissario possa avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale e il comma 3 stabilisce che tali unità aggiuntive sono individuate nel seguente modo: a) nella misura massima di cento unità tra il personale delle amministrazioni pubbliche; b) sulla base di apposite convenzioni stipulate con l'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.; c) sulla base di apposite convenzioni stipulate con Fintecna S.p.A.

In secondo luogo, si stabilisce che, per il trattamento economico del personale pubblico della struttura commissariale (collocato in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto), posto a carico esclusivo del Commissario straordinario, il medesimo Commissario provvederà direttamente ovvero mediante apposita convenzione con le amministrazioni pubbliche di provenienza ovvero con altra amministrazione dello Stato o ente locale (**lettera b**).

In terzo luogo, gli specifici incrementi retributivi previsti anche per i dipendenti pubblici impiegati presso gli Uffici speciali per la ricostruzione sono attribuiti previa verifica semestrale dei risultati raggiunti a fronte degli obiettivi assegnati dal Commissario straordinario e dai vice commissari (**lettera c**).

Assunzioni di personale nei comuni e funzioni della gestione commissariale (commi 2 e 4)

Il **comma 2** modifica l'art. 50-bis del D.L. 189/2016, che disciplina le assunzioni del personale negli Uffici speciali per la ricostruzione dei Comuni.

La norma consente ai Comuni, attraverso una modifica al comma 2, primo periodo, dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016, di assumere **anche con contratti a tempo parziale il personale da impiegare negli Uffici speciali per la ricostruzione (lettera a)**.

Il comma 1 dell'art. 50-bis ha consentito ai Comuni di assumere con contratti di lavoro a tempo determinato (in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti) ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, fino a settecento unità per ciascuno degli anni 2017 e 2018, nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2016, di 24 milioni di euro per l'anno 2017 e di 29 milioni di euro per l'anno 2018.

Il comma 2 dell'art. 50-bis del D.L. 189/2016 ha previsto, in particolare, che con provvedimento del Commissario straordinario, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile e previa deliberazione della cabina di coordinamento della ricostruzione, istituita dall'art. 1, comma 5, sono determinati i profili professionali ed il numero massimo delle unità di personale che ciascun Comune è autorizzato ad assumere.

Le **lettere b) e c)** modificano i commi 3-bis e 3-quinquies dell'art. 50-bis del citato D.L. 189/2016, al fine di autorizzare i Comuni alla stipula di **contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa**, per lo svolgimento di determinate attività (compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di affidamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti):

- per una **durata non superiore al 31 dicembre 2019**;
- **senza più limiti sul rinnovo dei contratti (lettera b)** e sul **numero dei contratti da stipulare (lettera c)**, ma comunque nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla normativa europea.

Nella norma previgente era previsto un rinnovo, anche in deroga al limite previsto dal comma 3-quinquies, pari a 350 contratti, per una sola volta e per una durata non superiore al 31 dicembre 2018, limitatamente alle unità di personale che non sia stato possibile reclutare secondo le procedure di cui al comma 3.

Si ricorda che il comma 3 dell'art. 50-bis prevede per le assunzioni effettuate dai Comuni la facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti, anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. Se non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto, il Comune può procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall'art. 50-bis, comma 3-sexies, quanto previsto per le assunzioni dei Comuni si applica anche alle Province.

Il **comma 4** interviene sulle finalità che hanno determinato la proroga al 31 dicembre 2020 della gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia (comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145).

In particolare, la proroga disposta viene finalizzata, tra l'altro, allo scopo di consentire la progressiva riduzione, in luogo della prevista cessazione, delle funzioni commissariali.

Il **comma 990 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145** (legge di bilancio 2019) ha prorogato dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 la gestione straordinaria finalizzata alla ricostruzione post sisma del Centro Italia. La proroga riguarda, nei limiti di spesa previsti per il 2018, anche gli Uffici speciali per la ricostruzione, la struttura alle dipendenze del Commissario straordinario e del personale assunto da Comuni e dal Dipartimento della Protezione civile a fronte dell'emergenza. Il comma dispone inoltre la proroga automatica, fino alla data della proroga prevista del personale distaccato, comandato, fuori ruolo o altro, presso gli Uffici per la ricostruzione e la struttura commissariale.

Sisma Abruzzo 2009 - Trasferimento del personale degli Uffici territoriali per la ricostruzione (comma 3)

Il **comma 3** stabilisce l'**assegnazione temporanea del personale**, in servizio alla data del 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali per la ricostruzione, **all'Ufficio speciale per i comuni del cratere e fuori del cratere**.

Il comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017, richiamato dalla norma in esame, ha trasferito al suddetto Ufficio speciale le competenze degli Uffici territoriali per la ricostruzione costituiti dai Comuni, poi soppressi a decorrere dal 1° luglio 2018.

L'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 ha previsto l'istituzione di **due Uffici speciali**: uno per la città de L'Aquila e l'altro per i Comuni del cratere. Gli Uffici territoriali sono stati, invece, istituiti per effetto dell'ordinanza del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012, n. 4013 (art. 3), per i Comuni siti nelle aree omogenee (individuata con decreto del Commissario delegato).

Con il citato comma 32 dell'art. 2-bis del D.L. 148/2017 è stato inoltre soppresso il Comitato di Area omogenea (istituito dall'art. 4 del decreto 29 giugno 2012, n. 131 del Commissario delegato per la ricostruzione, Presidente della Regione Abruzzo). In attesa

della prevista soppressione, è comunque il titolare dell'Ufficio speciale ad adottare tutti i provvedimenti organizzativi e gestionali, nell'esercizio di un potere di coordinamento (riconosciutogli dall'art. 67-ter, comma 3 del D.L. n. 83/2012). Una volta intervenuta la soppressione, l'Ufficio speciale può peraltro aprire sportelli in una o più sedi degli ex Uffici territoriali, affidando loro in tutto o in parte i compiti da esse svolti.

In conseguenza delle **modifiche** in commento, il personale, in servizio al 1° luglio 2018 presso gli Uffici territoriali soppressi ed assegnato alle aree omogenee, viene assegnato temporaneamente all'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere e fuori cratere, e continua a svolgere le attività di competenza sotto la direzione ed il coordinamento esclusivo del titolare dell'Ufficio speciale, che ne determina altresì la sistemazione logistica.

Si ricorda altresì che il personale in servizio a quella data presso gli Uffici territoriali, se assunto a tempo determinato dai Comuni, è trasferito presso i Comuni fino alla scadenza del contratto in essere.

Articolo 23

(Accelerazione della ricostruzione pubblica nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016)

Affidamento di servizi tecnici “sottosoglia” (comma 1, lettera a))

La norma in esame sostituisce interamente il comma 2-*bis* dell'art. 2 del D.L. 189/2016, che disciplina l'affidamento mediante procedure negoziate di incarichi di progettazione “sottosoglia”, al fine di **estendere la disciplina** ivi prevista anche **all'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e di altri servizi tecnici, nonché dei servizi per l'elaborazione degli atti di pianificazione e programmazione urbanistica** in conformità agli indirizzi definiti dal Commissario straordinario.

In base all'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), la soglia di rilevanza europea per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali è pari a 144.000 euro.

La riscrittura comporta altresì una modifica alle **modalità di affidamento**, prevedendo che lo stesso avvenga utilizzando il **criterio di aggiudicazione del minor prezzo** e con le **nuove modalità di calcolo della soglia di anomalia** introdotte dall'art. 1, lettera t), numero 1), del presente decreto-legge.

Si ricorda che il numero 1) della citata lettera t) ha riscritto il testo del comma 2 dell'art. 97 del Codice ed aggiunto due ulteriori commi (*2-bis* e *2-ter*) al medesimo articolo, al fine di modificare le modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia sulla base della quale valutare la congruità delle offerte. Si rinvia in proposito alla relativa scheda di lettura.

Viene inoltre **elevato da 5 a 10 il numero di professionisti** iscritti nell'elenco speciale tenuto dal Commissario straordinario che devono essere previamente **consultati** nell'ambito delle procedure negoziate in questione.

Si ricorda che, in base alla definizione recata dall'art. 1, comma 1, lettera uuu), del D.Lgs. 50/2016), si definiscono «procedure negoziate» quelle procedure di affidamento “in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto”.

Relativamente all'elenco speciale citato, si ricorda che l'art. 34 del D.L. 189/2016, al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, ha previsto l'istituzione di un elenco speciale dei professionisti abilitati, tenuto dal Commissario straordinario. In attuazione di tale disposizione, con l'ordinanza del Commissario straordinario 9 gennaio 2017, n. 12, tra l'altro, è stato approvato lo schema di protocollo d'intesa tra il Commissario stesso e la Rete delle professioni dell'area tecnica e scientifica, recante “Criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'Elenco speciale dei professionisti abilitati”. Tale schema è stato sostituito con l'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29.

Istruttorie relative agli edifici con danni lievi (comma 1, lettera b))

La norma in esame introduce disposizioni finalizzate a prevedere che – limitatamente agli **immobili e alle unità strutturali danneggiate private**, che a seguito delle verifiche effettuate con scheda AeDES risultino **classificati inagibili con esito “B” o “C”** – le istruttorie per il rilascio delle concessioni di contributo e di tutti gli adempimenti conseguenti **possono essere curate dai comuni, d’intesa con l’Ufficio speciale per la ricostruzione** (nuovo comma 4-*bis* dell’art. 3 del D.L. 189/2016).

La disposizione consente, pertanto, un passaggio di competenze dagli Uffici speciali per la ricostruzione (che, in base al comma 3 dell’art. 3 del D.L. 189/2016, curano l’istruttoria per il rilascio delle concessioni di contributi e tutti gli altri adempimenti relativi alla ricostruzione privata) ai Comuni. Tale passaggio di competenze non è tuttavia integrale poiché viene previsto che i Comuni operino comunque d’intesa con gli Uffici speciali.

Nella sostanza, come sottolinea la relazione illustrativa, l’istruttoria delle pratiche relative agli immobili con danni lievi “viene delegata ai comuni che ne facciano richiesta”.

Riguardo alla c.d. [scheda AeDES](#) (Agibilità e Danno nell’Emergenza Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell’emergenza post-sismica, si ricorda che essa è stata utilizzata per la prima volta in occasione del terremoto umbro-marchigiano del 1997 ed è stata oggetto di alcuni aggiornamenti a fronte di eventi successivi. È stata, quindi, utilizzata in occasione del terremoto in Abruzzo del 2009, formalmente allegata all’Ordinanza 3753 del 6 aprile 2009 quale strumento per censire gli edifici danneggiati dal sisma, e successivamente nel terremoto in Emilia del 2012. La scheda AeDES, già pubblicata nel [D.P.C.M. del 5 maggio 2011](#), e quindi divenuta strumento di riferimento ufficiale per il rilevamento dei danni, la definizione di provvedimenti di pronto intervento e la valutazione dell’agibilità post-sismica degli edifici ordinari, è stata aggiornata con il [D.P.C.M. 8 luglio 2014](#), che contiene il relativo [manuale di compilazione](#). Con il [DPCM del 14 gennaio 2015](#) è stata inoltre approvata la nuova scheda [GL-AeDES](#) di valutazione di danno e agibilità post-sisma per edifici a struttura prefabbricata o di grande luce ed il relativo [manuale operativo](#).

In base a tale manuale operativo:

- l’esito B indica un edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma agibile con provvedimenti di pronto intervento;
- l’esito C indica un edificio parzialmente inagibile, cioè che presenta una situazione di rischio che condiziona l’agibilità di una sola parte, ben definita, del manufatto.

Disposizioni riguardanti il beneficiario dei contributi per la ricostruzione (comma 1, lettera c))

La lettera in esame apporta alcune modifiche all’art. 6 del D.L. 189/2016, relativamente agli obblighi e alle facoltà previsti in capo al beneficiario dei contributi per la ricostruzione privata.

Una prima modifica prevede l’**abrogazione delle norme** (recate dal **comma 10** del citato art. 6) **che dispongono la perdita dei contributi** (e l’obbligo di

rimborsare le somme percepite) **da parte del proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile** (con le modalità indicate nel comma 10 medesimo).

Il comma 10 richiamato dispone che il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a privati diversi dal coniuge, dai parenti o affini fino al quarto grado e dalla persona legata da "rapporto giuridicamente rilevante"⁷, dopo il verificarsi degli eventi sismici⁸ e prima del completamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione che hanno beneficiato di contributi, ovvero entro due anni dal completamento di detti interventi, è dichiarato decaduto dalle provvidenze ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità e termini stabiliti con provvedimenti del Commissario straordinario.

Sono **conseguentemente abrogate le disposizioni del comma 10-ter**, che contempla casi di esclusione dall'applicazione delle norme recate dal comma 10.

Un'ultima modifica consiste nella **riscrittura del comma 13**, che disciplina le modalità di selezione, da parte del beneficiario dei contributi, dell'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione.

Rispetto al testo previgente, ove veniva dettata un'articolata disciplina volta a prescrivere l'esecuzione di una procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, il nuovo testo del comma 13 non contempla alcuna procedura da seguire ma si limita a disporre (confermando quanto già previsto dal secondo periodo del testo previgente) che la **selezione dell'impresa deve avvenire esclusivamente tra le imprese iscritte nell'Anagrafe antimafia degli esecutori** (istituita dall'art. 30 del D.L. 189/2016).

Il testo previgente 13 prevedeva che la selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi fosse compiuta mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta e che, alla stessa procedura, partecipassero almeno tre imprese. Veniva inoltre previsto che gli esiti della procedura concorrenziale, completi della documentazione stabilita con appositi provvedimenti commissariali, fossero prodotti dall'interessato in ogni caso prima dell'emissione del provvedimento di concessione del contributo. Lo stesso comma stabiliva inoltre che alla selezione "possono partecipare solo le imprese che risultano iscritte nella Anagrafe di cui all'articolo 30, comma 6". Solo tale parte della disposizione è stata mantenuta dalla riscrittura operata dalla norma in esame.

Disposizioni di coordinamento (comma 1, lettera d))

La norma in esame riscrive il comma 3 dell'art. 12 del D.L. 189/2016, ove si disciplina la trasmissione al Commissario della proposta di concessione del contributo (conclusiva dell'istruttoria), al fine di coordinare il dettato di tale comma con le modifiche operate dalle precedenti lettere b) e c).

⁷ Ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

⁸ La norma, per la precisione, indica la data del 24 agosto 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 1, ovvero la data del 26 ottobre 2016, con riferimento agli immobili situati nei Comuni di cui all'allegato 2.

Viene quindi eliminata la parte del comma 3 ove si faceva riferimento all'acquisizione della documentazione relativa alla selezione dell'impresa esecutrice (che non ha più ragion d'essere in virtù del disposto della lettera c), che limita la scelta dell'impresa alla sola iscrizione nell'Anagrafe antimafia). Viene inoltre aggiunta una precisazione volta a chiarire che la trasmissione della proposta di contributo (formulata al termine dell'istruttoria) potrà essere effettuata dai comuni, in luogo dell'ufficio speciale per la ricostruzione, in base al passaggio di competenze consentito dalla lettera b) del comma in esame.

Modifiche alla disciplina dell'«elenco speciale» (comma 1, lettera e))

La disposizione in esame apporta alcune modifiche puntuali alla disciplina dell'elenco speciale dei professionisti abilitati a cui poter affidare gli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, istituito dall'art. 34 del Codice.

Una prima modifica è volta ad **elevare dal 2 al 2,5 per cento** la misura massima del **contributo** aggiuntivo che, con provvedimento del Commissario, può essere riconosciuto per le sole indagini o prestazioni specialistiche. Viene altresì specificato che la quota dello **0,5%** (aggiunta dalla norma in esame) è **destinata all'analisi di risposta sismica locale**.

In una nota diffusa nell'agosto 2018, quindi prima della sua nomina a Commissario straordinario (disponibile all'indirizzo internet <https://www.ingenio-web.it/20982-sisma-centro-italia-una-ricostruzione-bloccata-da-procedure-burocratiche-poco-chiare-e-organiche>), P. Farabollini ha sottolineato che con l'entrata in vigore dell'Ordinanza n. 55 del 24 aprile 2018 e delle nuove norme tecniche sulle costruzioni (adottate con D.M. 17 gennaio 2018) viene ancor più evidenziata la necessità di ricorrere alle analisi di risposta sismica locale (RSL) per caratterizzare i terreni e definire attentamente le amplificazioni al suolo legate ad un sisma atteso. Tuttavia tale prestazione non risulta compresa nell'elenco delle prestazioni specialistiche di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa recante i criteri generali e requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti abilitati, allegato all'ordinanza n. 12 del 9 gennaio 2017. Per tale motivo, “ad oggi non viene riconosciuto nessun contributo aggiuntivo al professionista che svolge tale attività e che, in alcuni casi, contribuisce in maniera significativa ad una ricostruzione post terremoto più efficace ed in sicurezza sismica”.

Si ricorda che l'art. 9 richiamato (come sostituito dall'ordinanza 9 giugno 2017, n. 29) stabilisce che il contributo aggiuntivo nella misura massima del 2% può essere riconosciuto per la relazione geologica, escluse le indagini e comprese le spese, effettuata a supporto della redazione del progetto strutturale e che costituisce prestazione non sub-appaltabile. In tal caso il contributo aggiuntivo è riconosciuto nei limiti massimi percentuali disciplinati dal medesimo articolo 9. La stessa disposizione stabilisce inoltre che il contributo minimo riconosciuto per le prestazioni geologiche non può essere inferiore a 1.000 euro.

Per le ulteriori prestazioni specialistiche, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria, il contributo aggiuntivo è riconosciuto (sempre in base al citato art. 9) nei seguenti limiti massimi percentuali: pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni) fino all'0,4%; relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati fino all'0,4%; rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali tutelati fino all'0,7%.

Una seconda modifica riguarda il comma 6, nella parte in cui dispone che, per gli **interventi relativi alle opere pubbliche, compresi i beni culturali** di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni culturali, sia fissata (con apposito provvedimento commissariale) una soglia massima di assunzione degli incarichi da parte di ogni professionista, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata.

Il nuovo testo chiarisce che, anziché la citata soglia (per la quale la norma non dettava criteri per la sua fissazione), sono fissati il **numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che possono essere assunti contemporaneamente dai professionisti** iscritti nell'elenco.

Si fa notare che una disciplina analoga, ma relativa agli interventi di ricostruzione privata, è recata dal comma 7 dell'art. 34 e, nel dettaglio, dall'art. 6 dell'allegato A all'ordinanza n. 29/2017 (sostitutivo del corrispondente articolo dell'allegato A dell'ordinanza n. 12/2017).

Articolo 24

(Proroga della disciplina derogatoria relativa al deposito e al trasporto di terre e rocce da scavo)

Soglia di pericolosità delle macerie in cui si registra la presenza di amianto (lettera a))

La lettera a) introduce (nel testo del comma 11 dell'art. 28 del D.L. 189/2016) un criterio volto a considerare come non pericolose, e quindi gestibili secondo le procedure semplificate previste dal D.L. 189/2016 (all'art. 28, comma 4), le macerie con un ridotto contenuto di amianto.

Il citato art. 28, comma 4, del D.L. 189/2016, dispone che, in deroga alla disciplina sui rifiuti (e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 184 del D.Lgs. 152/2006 in merito alla classificazione dei rifiuti), i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici in questione (compresi quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti) sono classificati rifiuti urbani non pericolosi con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i centri di raccolta comunali e i siti di deposito temporaneo, fatte salve le situazioni in cui è possibile segnalare i materiali pericolosi ed effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Lo stesso comma dispone che, ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali in questione è considerato (in deroga alla disciplina sui rifiuti dettata dal D.Lgs. 152/2006 e, in particolare, dall'art. 183, comma 1, lettera f)) il Comune di origine dei materiali stessi.

Il successivo comma 11 disponeva, nel testo previgente, che qualora nelle macerie in questione “si rinveniva, anche a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto”, allora le stesse macerie non possono essere gestite secondo le procedure semplificate dettate dal comma 4. In tali casi, il comma 11 disponeva l'attribuzione alle macerie del codice CER 17.06.05* (materiali da costruzione contenenti amianto), ovvero la considerazione delle stesse come rifiuti pericolosi, e ne obbligava la gestione in base alle indicazioni contenute nel seguito del comma medesimo (che in estrema sintesi prevedono una disciplina finalizzata alla loro bonifica).

La norma in esame modifica il comma 11 al fine di precisare che non tutte le macerie in cui si rinveniva amianto (anche a seguito di ispezione visiva) **devono essere considerate pericolose** (e quindi assoggettate alla disciplina aggravata prevista dal medesimo comma 11), ma **solo le macerie in cui l'amianto sia presente oltre i limiti contenuti al punto 3.4 dell'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/2006.**

Il richiamato punto 3.4 elenca le caratteristiche che si ritiene siano possedute dai rifiuti pericolosi e che, come tali, li qualificano. In particolare, una delle caratteristiche sufficienti a considerare come pericoloso un rifiuto è che lo stesso contenga una percentuale di sostanze cancerogene (qual è l'amianto, ad esempio) superiore allo 0,1%.

La finalità della norma, secondo quanto riportato da fonti di stampa, è quella di facilitare lo smaltimento delle macerie, che ha subito uno stop, nello scorso mese di marzo, in seguito all'apertura di un fascicolo, da parte della Procura di

Macerata, per il rinvenimento di tracce di amianto nelle macerie del sisma in questione⁹.

Si fa notare che, tuttavia, la percentuale indicata appare estremamente contenuta, se applicata sulle macerie ancora da rimuovere (come sembra desumersi dal tenore letterale della norma, secondo cui “tali materiali”, cioè le macerie in cui la percentuale in questione è superata, “non possono essere movimentati, ma perimetrati adeguatamente con nastro segnaletico”).

Proroga delle deroghe previste per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per il superamento dell'emergenza (lettera b))

La lettera b) proroga **fino al 31 dicembre 2019** l'operatività della disciplina derogatoria in materia di terre e rocce da scavo prevista dall'art. 28, comma 13-*ter*, del D.L. 189/2016, per i materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisorie connesse all'emergenza conseguente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.

L'art. 28, comma 13-*bis*, del D.L. 189/2016, prevede che i materiali da scavo citati siano gestiti secondo le disposizioni dettate dai commi da 13-*ter* a 13-*octies* del medesimo articolo (introdotti dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8), in deroga alle disposizioni generali contenute nell'art. 266 del D.Lgs. 152/2006, nel D.M. Ambiente 161/2012 e nel D.L. 69/2013.

Il successivo comma 13-*ter* disciplina invece il trasporto in siti di deposito intermedio dei citati materiali, in deroga alla lettera b) del comma 1 dell'art. 41-*bis* del D.L. 69/2013 e all'art. 5 del D.M. Ambiente 161/2012.

L'art. 5 del D.M. 161/2012 impone la presentazione, all'Autorità competente, almeno novanta giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, di un piano di utilizzo del materiale da scavo e, come condizione preliminare per la sua approvazione, richiede che venga dimostrato che "le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del presente regolamento non superino le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione e del sito di destinazione secondo il Piano di Utilizzo".

L'art. 41-*bis*, comma 1, lettera b), del D.L. 69/2013, reca una disposizione analoga che si applica ai cantieri di piccole dimensioni: per tali cantieri la norma prevede che i materiali da scavo siano sottoposti al regime dei sottoprodotti (e non a quello dei rifiuti) se il produttore dimostra, tra l'altro, che "in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale". Si ricorda altresì che l'art. 266, comma 7, del D.Lgs. 152/2006, prevede l'emanazione di una disciplina di dettaglio “per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia”, che però non è mai stata emanata.

In deroga alle disposizioni richiamate¹⁰, il comma 13-*ter* dispone che i materiali di scavo in questione, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1

⁹ Si veda ad es. http://www.ansa.it/marche/notizie/2019/03/19/cosmari-sospende-raccolta-macerie-marche_d6dfd43c-24c3-47fa-b6ff-f40f7e4221ea.html.

dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006¹¹, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.

Lo stesso comma 13-ter prevede che tale disciplina derogatoria opera per “un periodo non superiore a trenta mesi” dall’entrata in vigore della disposizione stessa, vale a dire fino all’11 novembre 2019 (dato che la norma in questione è stata introdotta dalla legge di conversione del D.L. 8/2017, pubblicata nella G.U. del 10 aprile 2017, che ha disposto l’entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione).

La relazione illustrativa sottolinea che la finalità della norma in esame è quella di **riallineare** “la scadenza indicata al comma 13-ter dell'articolo 28, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 alle **scadenze indicate all'articolo 1, comma 1131, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145**”.

La lettera h) ha prorogato al 31 dicembre 2019 una serie di termini (in precedenza fissati al 31 dicembre 2018) contemplati dal citato comma 7 dell’art. 28 del D.L. 189/2016 e relativi ai siti per il deposito temporaneo dei rifiuti.

¹⁰ A tale riguardo occorre sottolineare che le disposizioni richiamate dai commi 13-bis e 13-ter testé illustrati sono state quasi tutte abrogate dal D.P.R. 120/2017 (pubblicato nella G.U. n. 183 del 7 agosto 2017). Tale regolamento ha infatti abrogato il DM 161/2012, nonché l’articolo 41-bis del D.L. 69/2013, nonché altre disposizioni non richiamate dalle norme in commento. L’art. 27 di tale regolamento, però, dispone che i piani e i progetti di utilizzo già approvati prima dell’entrata in vigore del regolamento stesso restano disciplinati dalla relativa normativa previgente, che si applica anche a tutte le modifiche e agli aggiornamenti dei suddetti piani e progetti intervenuti successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, nonché che i progetti per i quali alla data di entrata in vigore del regolamento è in corso una procedura ai sensi della normativa previgente restano disciplinati dalle relative disposizioni.

Si ricorda che con il nuovo regolamento di cui al D.P.R. 120/2017, emanato in attuazione dell’art. 8 del D.L. 133/2014, sono state adottate disposizioni di riordino e di semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo (TRS), con particolare riferimento: a) alla gestione delle TRS qualificate come sottoprodotti (ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) provenienti da cantieri di piccole dimensioni, di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o AIA, compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture; b) alla disciplina del deposito temporaneo delle TRS qualificate come rifiuti; c) all’utilizzo nel sito di produzione delle TRS escluse dalla disciplina dei rifiuti; d) alla gestione delle TRS nei siti oggetto di bonifica. Non rientrano invece nel campo di applicazione del regolamento i rifiuti provenienti direttamente dall’esecuzione di interventi di demolizione di edifici o di altri manufatti preesistenti, la cui gestione è disciplinata dalla normativa sui rifiuti contenuta nella parte IV del D.Lgs. 152/2006.

¹¹ In base alla disciplina relativa alla bonifica di siti contaminati, contenuta nel titolo V della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, e in particolare al disposto dell’art. 240, le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) sono “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica, come individuati nell’Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto”.

Se “la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC)” allora il sito è considerato come “non contaminato” (non vale invece l’affermazione contraria; in altre parole il non superamento delle CSC rappresenta una condizione sufficiente ma non necessaria per la definizione di sito non contaminato).

Articolo 25***(Compensazione ai comuni delle minori entrate a seguito di esenzione di imposte comunali)***

L'articolo 25 precisa **l'ambito operativo dell'esenzione da alcuni tributi locali**, disposta dalla legge di bilancio 2019, per le **attività economiche** aventi sede nei **comuni colpiti dagli eventi sismici dell'agosto 2016**, **limitando** inoltre l'operatività di **dette esenzioni sino al 31 dicembre 2020**. Si affida inoltre alle norme secondarie il compito di approvare **criteri e modalità per il rimborso** ai comuni del conseguente **minor gettito**.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** modifica il comma 997 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).

Esso, nella formulazione originaria, esentava dall'imposta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché dalla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e ricompresi *ex lege* nei comuni del cratere (indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189).

Le modifiche apportate con le norme in esame **precisano** l'ambito operativo della predetta **esenzione** e ne **limitano l'operatività fino al 31 dicembre 2020**.

Più in dettaglio, in luogo di riguardare l'imposta sulle insegne e la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, con le modifiche in commento l'agevolazione riguarda **l'imposta comunale sulla pubblicità** e il **canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari**, riferiti alle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, nonché **la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche** e il **canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche**.

In estrema sintesi si ricorda che l'imposta comunale sulla pubblicità è disciplinata dal Capo I del D. Lgs. n. 507 del 1993, che demanda la disciplina puntuale dell'imposta a un regolamento comunale. L'articolo 62 del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escludere l'applicazione, nel proprio territorio, dell'imposta comunale sulla pubblicità sottoponendo le iniziative pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.

La tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è disciplinata dal Capo II del richiamato D.Lgs. n. 507 del 1993; l'articolo 63 del del D. Lgs. n. 446 del 1997 consente ai Comuni di escluderne l'applicazione e di sottoporre invece prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

Per completezza si ricorda inoltre che la menzionata legge di bilancio 2019 ha consentito ai comuni di dilazionare il rimborso ai contribuenti delle maggiorazioni dell'imposta sulla pubblicità avvenute negli anni 2013-2018, rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018; ha reintrodotto inoltre, a decorrere dal 2019, la facoltà per tutti i comuni di prevedere aumenti tariffari fino al 50% per le superfici superiori al metro quadrato soggette all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.

Tali tributi non sono dovuti, per le attività con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni del cratere, a decorrere dal 1° gennaio 2019 **fino al 31 dicembre 2020**.

Le modifiche del **comma 1, lettera b)** riguardano il **comma 998** che, nella formulazione previgente, affidava a un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 1° aprile 2019 (tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio; detto decreto non risulta essere emanato) le modalità di attuazione dell'esenzione dai tributi locali disposta dal comma 997.

Con il provvedimento in esame, in luogo di demandare a un regolamento la disciplina attuativa dell'esenzione, si affida a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il compito di stabilire i **criteri** e di definire le **modalità per il rimborso ai comuni interessati del minor gettito** derivante dall'applicazione delle esenzioni di cui al comma 997, come novellate.

Il **comma 2 rinvia all'articolo 29** del provvedimento, recante le norme generali di copertura finanziaria, per gli oneri recati dalle norme in esame. Si veda la relativa scheda di lettura.

Articolo 26

(Misure per la semplificazione delle procedure per l'immediato ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dai privati a seguito di eventi calamitosi)

Misure di localizzazione (comma 1)

Il comma 1 apporta alcune modifiche puntuali al Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) al fine precipuo di precisare, quale criterio da seguire nell'emanazione delle ordinanze di protezione civile e delle deliberazioni del Consiglio dei ministri (finalizzate rispettivamente alla ricognizione dei fabbisogni e all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati), che le eventuali **misure di localizzazione** non devono avvenire nell'ambito dell'intero territorio nazionale (come previsto dal testo previgente) ma, **ove possibile, nell'ambito del territorio regionale**.

Nel dettaglio, **la lettera a)** del comma in esame modifica l'art. 25 del Codice della protezione civile (D.Lgs. 1/2018) che disciplina il contenuto delle ordinanze di protezione civile.

L'art. 25 del d.lgs. 1/2018 dispone che con tali ordinanze, emanate al fine di coordinare l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza, si dispone, nel limite delle risorse disponibili, tra l'altro, in ordine:

- alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza (lettera e) del comma 2);
- all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata (lettera f) del comma 2).

La modifica prevista dalla lettera in esame riscrive la lettera f) del comma 2 dell'art. 25 e, oltre a quanto anticipato in merito alla delocalizzazione possibilmente regionale, prevede che **la disposizione si applica non solo all'avvio dell'attuazione delle prime misure ma**, in via più generale, all'attuazione delle misure (quindi **anche a quelle successive**).

Viene altresì chiarito che nel disporre in merito all'attuazione delle misure in questione, l'ordinanza deve muoversi nell'alveo tracciato dai **criteri individuati dalla delibera del Consiglio dei ministri** prevista dall'art. 28 (v. *infra*).

La **lettera b)** del comma in esame, invece, si limita a modificare la lettera c) del comma 1 dell'art. 28 del Codice della protezione civile (d.lgs. 1/2018) al fine di

ribadire quanto già indicato in merito alla **delocalizzazione possibilmente regionale**.

L'art. 28, comma 1, del d.lgs. 1/2018 dispone che, al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), dell'art. 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive danneggiati. Lo stesso articolo indica una serie di criteri da seguire, tra cui quello (recato dalla lettera c)) che, per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, deve essere previsto che "la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra località del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento".

La relazione illustrativa evidenzia che l'articolo in esame "risponde all'urgente esigenza, manifestata dal territorio colpito dagli eventi calamitosi, di semplificare l'attuale procedura per il ristoro dei danni subiti dalle attività economiche e produttive e dal patrimonio privato, nell'ambito della cosiddetta « Fase 2 » (commi 422 e ss. dell'art. 1 della L. 208/2015 e artt. 25 e 28 del D.Lgs. 1/2018) che risulta alquanto lunga e complessa, manifestando limiti sia con riferimento alla tempistica di erogazione che all'ammontare delle risorse rese disponibili. Di fatto l'attuale meccanismo, infatti, non consente un'immediata risposta e vanifica lo sforzo dello Stato, ricevendo i soggetti danneggiati il contributo a quasi due anni dall'evento, senza che, peraltro, sia garantita la disponibilità di tutte le risorse necessarie. Ciò compromette il ritorno alla normalità dei privati e delle micro, piccole e medie imprese, rendendo ancor più difficile la ripresa del tessuto socio-economico delle aree colpite da calamità". In base alla modifica in esame, secondo la relazione illustrativa, "le necessarie risorse finanziarie saranno previste dalle deliberazioni del Consiglio dei ministri di cui al novellato articolo 25, comma 2, lettera f), del codice di protezione civile a carico del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 44 del medesimo codice. Ciò consente l'utilizzo di risorse « cash » a fronte di risorse già attivate con il meccanismo del credito di imposta. La norma, semplificando sensibilmente l'iter procedurale in rassegna, mantiene in capo ad una deliberazione del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri sulla base dei quali erogare detti contributi, come avviene con la vigente normativa".

Viene altresì sottolineato, dalla medesima relazione, che non venendo abrogati i commi da 422 a 428-ter (come modificati dall'art. 46-bis del D.L. 50/2017) della citata legge n. 208/2015, si mantiene tale procedura fino ad esaurimento delle risorse ivi previste "per il ristoro dei danni subiti a causa di calamità naturali pregresse o non coperte dalla disposizione in rassegna, quali, a titolo esemplificativo, i danni alle imprese agricole finora non ristorate per insufficienza di fondi ed in attesa della conclusione della procedura di notifica o di comunicazione in esenzione alla Commissione europea o anche per concludere le procedure già disciplinate con la delibera del 6 settembre 2018 ma non ancora completate, relative ai contributi per i privati e le attività produttive danneggiati dagli eventi calamitosi occorsi nel periodo da ottobre 2015 al dicembre 2017".

Ristoro agli abitanti delle zone interessate dai cantieri connessi al crollo del “ponte Morandi” (comma 2)

Il comma 2 prevede che il **Commissario straordinario** per la ricostruzione del c.d. ponte Morandi **individua, con propria ordinanza, i criteri e le modalità** per la concessione di forme di ristoro di danni subiti dai cittadini residenti nelle zone interessate dalle attività di cantiere, nei limiti delle risorse disponibili sulla propria contabilità speciale non destinate a diversa finalità e comunque **nel limite complessivo di 7 milioni di euro**.

L’art. 1, comma 1, del D.L. 109/2018, in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come “ponte Morandi”, avvenuto il 14 agosto 2018, e al fine di garantire, in via d'urgenza, le attività per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario, ha previsto la nomina (con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) di un Commissario straordinario per la ricostruzione.

In attuazione di tale norma, con il [D.P.C.M. 4 ottobre 2018](#) è stato nominato Commissario il sindaco di Genova, Marco Bucci. La durata dell'incarico è di dodici mesi (prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio dalla prima nomina), così come previsto dal citato D.P.C.M., in linea con quanto già disposto dall’art. 1 del D.L. 109/2018.

Nel [sito web del Commissario](#) sono disponibili informazioni dettagliate sulla struttura e sulle attività.

Si fa notare che la disposizione in esame è collocata all’interno del capo III intitolato “Disposizioni relative agli eventi sismici dell’Abruzzo nell’anno 2009, del Centro Italia negli anni 2016 e 2017 e nei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia nel 2017”. Appare quindi opportuna una ridenominazione del capo III o, in alternativa, la ricollocazione della norma in esame al di fuori del capo in questione.

Articolo 27

Presidio zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno

L'articolo 27 integra di **15 unità**, fino al 31 dicembre 2019, il contingente di **personale militare** di cui al comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ([legge n. 205 del 2017](#)) da destinare al **presidio della zona rossa** dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno dell'isola d'Ischia, interessati dagli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017.

Il comma 688 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018 ha prorogato **fino al 31 dicembre 2019** e limitatamente **a 7.050 unità l'operatività** del piano di impiego cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008 n. 92 (c.d. "operazione strade sicure"), concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia.

La possibilità di fare ricorso alle Forze armate per far fronte a talune gravi emergenze di ordine pubblico sul territorio nazionale è stata contemplata per la prima volta nel corso della XI legislatura (1992-1994). Nelle successive legislature in diverse occasioni e attraverso specifici provvedimenti legislativi, si è nuovamente disposto l'invio di contingenti di personale militare da affiancare alle forze dell'ordine nell'ambito di operazioni di sicurezza e di controllo del territorio e di prevenzione dei delitti di criminalità organizzata. Il principale riferimento normativo in merito alle possibilità di impiego delle Forze armate in compiti di ordine pubblico è attualmente rappresentato dall'articolo 89 del Codice dell'ordinamento militare (d.lgs n. 66 del 2010) il quale include tra i compiti delle Forze Armate, oltre alla difesa della patria, il concorso alla "salvaguardia delle libere istituzioni".

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nella richiamata attività di presidio della zona rossa dei comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, il comma in esame rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-bis del [decreto legge n. 92 del 2008](#), in base alle quali:

1. il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati;
2. il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari;
3. nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 **gli oneri della disposizione** in esame sono quantificati in euro 418.694 per il l'anno 2019.

Alla relativa copertura si provvede a valere sulle contabilità speciali di cui all'articolo 19 del medesimo decreto legge n. 109 del 2018.

Articolo 28 *(Disposizioni per l'attivazione del sistema "IT-alert")*

L'articolo 28 detta disposizioni volte a consentire l'attivazione del sistema di allarme pubblico (denominato "IT-alert") finalizzato alla trasmissione ai terminali di servizio nonché ai cellulari dei cittadini residenti in una determinata area geografica, di informazioni e messaggi di allerta riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le azioni raccomandate per ridurre i rischi e attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi calamitosi previsti.

In un [comunicato ufficiale datato 31 gennaio 2019](#), l'AGID ha reso nota la firma di un [protocollo d'intesa per la collaborazione allo sviluppo dell'ecosistema "Protezione Civile"](#) finalizzato ad implementare e valorizzare il sistema digitale della protezione civile attraverso un percorso condiviso che metta a sistema conoscenze e competenze reciproche e a consentire maggiore facilità di accesso e consultazione dei piani di protezione civile, nonché informazioni in tempo reale per i cittadini. Tra le linee di attività individuate nel protocollo figura lo sviluppo della piattaforma nazionale per l'allertamento alla popolazione (IT-Alert) che (secondo quanto riportato nel [comunicato diramato dal Dipartimento della Protezione civile](#)) consentirà "la diffusione capillare e in tempo reale, tramite smartphone, delle allerte e dei comportamenti corretti da adottare rendendo così i cittadini e le loro comunità sempre più protagonisti attivi del nostro Sistema".

Definizioni (comma 1, lettera a))

La lettera in esame introduce, nel testo dell'art. 1 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al D.Lgs. 259/2003, le seguenti nozioni (nuove lettere *ee-bis*)-*ee-sexies*) del comma 1), funzionali alla definizione del nuovo sistema di IT-alert:

- **sistema di allarme pubblico:** sistema di diffusione di allarmi pubblici, facili da ricevere per gli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, che può utilizzare servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero, servizi di diffusione radiotelevisiva e applicazioni mobili basate su un servizio di accesso a internet. Qualora gli allarmi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli precedentemente menzionati, la loro efficacia deve essere equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata;
- **servizio di Cell Broadcast Service:** servizio che consente la diffusione di messaggi a tutti i terminali presenti all'interno di una determinata area geografica individuata dalla copertura radiomobile di una o più celle;
- **messaggio IT-alert:** messaggio inviato, attraverso un Servizio di Cell Broadcast Service, dalle componenti del Servizio nazionale della protezione civile, nell'imminenza o nel caso di eventi emergenziali di protezione civile e dagli ulteriori soggetti a tal fine abilitati;

In base all'art. 7 del D.Lgs. 1/2018 (recante "Codice della protezione civile"), gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

- **servizio IT-alert:** sistema di allarme pubblico che trasmette, ai terminali presenti in una determinata area geografica, dei Messaggi IT-alert riguardanti gli scenari di rischio, l'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio e le misure di autoprotezione;
- **misure di autoprotezione:** azioni raccomandate, utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti dagli eventi emergenziali di protezione civile.

Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche (comma 1, lettere b)-g))

La **lettera b)** introduce una nuova **finalità a cui deve tendere la disciplina delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica**, vale a dire quella di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'**adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini** (nuova lettera *h-bis*) dell'art. 4, comma 3).

La **lettera c)** aggiunge, tra le attività che devono essere svolte dal **Ministero dello sviluppo economico e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**, nell'interesse dei cittadini, quella di **garantire l'attivazione del servizio IT-alert** (nuova lettera *g-bis*) dell'art. 13, comma 6).

La **lettera d)** include, tra gli **obiettivi di interesse generale** che giustificano le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, quello di promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di eventi emergenziali di protezione civile, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'**adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini** (nuova lettera *a-bis*) dell'art. 14, comma 5).

La **lettera e)** abroga la **possibilità degli enti pubblici territoriali** di conseguire **l'autorizzazione generale** per l'impianto e l'esercizio di stazioni di **radioamatore, per finalità concernenti le loro attività istituzionali**, attualmente prevista dall'art. 144, comma 1, lett. e) del Codice.

L'articolo 144 oggetto di modifica consente infatti ad altri soggetti diversi dalle singole persone fisiche, cui è normalmente riservata, di ottenere l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore. Oltre agli enti territoriali per i quali viene qui abrogata, si tratta dei seguenti: a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica; b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; c) scuole e corsi di istruzione militare; d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite.

Si ricorda che **l'attività di radioamatore** è definita nell'art. 134 del Codice e consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da singole persone fisiche che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore richiede il conseguimento di una patente di operatore (art. 136) ed in base all'art. 135 del Codice, è di due tipi: classe A se il titolare può utilizzare tutte le frequenze designate a tale servizio nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF), ovvero di classe B se può utilizzare solo una parte di esse e con una potenza inferiore. L'Autorità competente può (art. 141), in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre tali limiti. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.

La **lettera f)** integra l'allegato n. 1, parte A del Codice, che contiene **l'elenco esaustivo delle condizioni che possono essere apposte all'autorizzazione generale** per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, i diritti di uso delle frequenze radio e dei numeri e che è richiesta dall'art. 25 del Codice. A tale elenco viene **aggiunta** al n. 12-bis) la **condizione di garantire l'attivazione del servizio IT-alert**.

La **lettera g)**, integra l'allegato n. 25 (articolo 40), del Codice, che elenca particolari modalità di esercizio delle reti, inserendo un comma 4-bis che **consente agli gli Enti Pubblici Territoriali**, previo consenso del Ministero, **di rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti** per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il **coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana**, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico. Si prevede che in questo caso l'obbligo del **pagamento dei corrispettivi** rimanga in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando **l'applicazione** a quest'ultimo della **minore tra le riduzioni dei contributi amministrativi** che sono dovuti per le

autorizzazioni generali con utilizzo di frequenze in base all'articolo 32 (il riferimento è all'art. 32 dell'allegato 25 che prevede una serie di esenzioni e di riduzioni di contributi) sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

Tra le **riduzioni previste dall'art. 32 dell'Allegato 25** richiamato, le **minori** sono quelle del **40 per cento** previste dal comma 9 per i seguenti servizi:

- a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
- b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;
- c) i servizi di sicurezza per le miniere;
- d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
- e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
- f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
- g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
- h) i servizi di auto pubbliche di città;
- i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
- j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
- k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
- l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
- m) i servizi lacuali e fluviali;
- n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

Disciplina attuativa di dettaglio (comma 2)

Il comma 2 prevede l'**emanazione, entro 3 mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di un apposito **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** - adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - che dovrà individuare:

- a) le modalità e i criteri di attivazione del servizio IT-alert, da realizzarsi secondo gli standard internazionali applicabili e per l'erogazione di eventuali contributi per gli investimenti volti al potenziamento e all'innovazione delle reti dei gestori e alla gestione operativa della piattaforma occorrente;
- b) le modalità e i criteri di attivazione dei messaggi IT-alert;
- c) le modalità di definizione dei contenuti dei messaggi IT-alert, tenendo conto degli scenari prevedibili in relazione agli eventi emergenziali di protezione civile, e dell'opportunità di attivare misure di autoprotezione dei cittadini;
- d) le modalità di gestione della richiesta per l'attivazione dei messaggi IT-alert;
- e) le modalità di autorizzazione della richiesta di attivazione di cui alla lettera d);
- f) le modalità di invio dei messaggi IT-alert;
- g) i criteri e le modalità al fine di garantire che l'utilizzo e il trattamento dei dati eventualmente raccolti nell'ambito del funzionamento del sistema IT-alert avvenga nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e

che sia escluso l'utilizzo dei medesimi dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

Sanzioni (comma 3)

Il **comma 3** prevede che in caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, **si applichino le sanzioni previste dall'articolo 98 del Codice delle comunicazioni elettroniche** per le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico.

Si tratta sia di **sanzioni amministrative pecuniarie** (esempio per l'installazione e la fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale), che di sanzioni penali previste nei casi più gravi per le fattispecie che configurano un reato (esempio nei casi di installazione o esercizio di impianti di radiodiffusione sonora o televisiva nazionale o locale senza autorizzazione generale).

Clausola di invarianza finanziaria (comma 4)

In base al comma 4, le disposizioni di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nella relazione illustrativa si segnala che gli oneri in questione sono “a valere sulle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le spese relative alle ricorrenti emergenze riguardanti gli eventi sismici, alluvionali, i nubifragi, i vulcani, le mareggiate, la difesa del suolo, delle opere civili pubbliche e private, delle foreste ed altre calamità” che, lo si ricorda, sono allocate nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze che ha una dotazione, risultante dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), pari a 84,8 milioni di euro per il 2019 e 51,2 milioni per ciascuno degli anni 2020-2021.

Definizione di apparecchi radio (comma 5)

Il **comma 5** fornisce una definizione di “**apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora**” nelle more del recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, ai fini **dell'attuazione dell'art. 1, comma 1044, della legge di Bilancio 2018** (legge 27 dicembre 2017, n. 205), che ha introdotto l'obbligo dal **1° giugno 2019** da parte delle aziende produttrici di vendere **apparecchi radio che integrino l'interfaccia per ricevere i servizi della radio digitale**. Per “**apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora**” si intendono i ricevitori autoradio venduti singolarmente o integrati in un veicolo nuovo della categoria M, nonché i ricevitori con sintonizzatore radio che operino nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione secondo il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 ottobre 2018, ad esclusione delle apparecchiature utilizzate dai radioamatori, dei dispositivi di telefonia mobile e dei prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio.

Si ricorda che con il **comma 1044** della legge di bilancio 2018 si è previsto in dettaglio che a partire dal 1° giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale **debbono integrare** almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della **radio digitale**. Analoga integrazione dovranno avere, **a partire dal 1° gennaio 2020**, gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale.

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (direttiva UE 2018/1972 che dovrà essere recepita entro il 21 dicembre 2020), **non fornisce in una definizione degli “apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora”**, ma prevede soltanto alcune disposizioni in materia di interoperabilità degli apparecchi radio.

La nozione di apparato radio elettrico è **contenuta nel Codice italiano delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259 del 2003) all’art. 1, co. 1, lett.c)** che lo definisce come: “un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa”.

Il nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche prevede, all’art. 113, l’obbligo per gli Stati membri di garantire l’interoperabilità dei ricevitori autoradio e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo. La norma consente poi agli Stati membri **la facoltà di adottare misure volte a garantire l’interoperabilità di altri ricevitori radio di consumo**, limitando nel contempo l’impatto sul mercato di ricevitori di radiodiffusione di valore modesto e garantendo che tali misure non si applichino ai prodotti nei quali il ricevitore radio è puramente accessorio, quali gli *smartphone*, né alle apparecchiature utilizzate da radioamatori.

In particolare, per l’interoperabilità dei ricevitori autoradio, l’Allegato XI della direttiva prevede che i **ricevitori autoradio integrati in un veicolo** nuovo della categoria M messi a disposizione sul mercato dell’Unione, **in vendita** o in locazione **a decorrere dal 21 dicembre 2020, debbano comprendere un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre.**

Articolo 29 (Norme di copertura)

L'articolo 29 reca la **copertura finanziaria** degli oneri recati dagli articoli 8, 20 e 25 del provvedimento, quantificati pari a 55 milioni per l'anno 2019, 84,928 milioni per l'anno 2020, 89,990 milioni per l'anno 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Le norme indicate del decreto-legge dispongono:

- l'istituzione del Fondo per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e delle contabilità speciali intestate ai Commissari straordinari, alle quali vengono assegnate le risorse provenienti dal Fondo (articolo 8);
- la sospensione dei termini e l'esenzione da imposte in riferimento alla popolazione ed ai territori ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto (articolo 20);
- le modalità di compensazione ai comuni del cratere delle minori entrate derivanti dall'esenzione dell'imposta per occupazione suolo pubblico e dell'imposta sulle insegne relative agli esercizi commerciali i cui immobili sono stati dichiarati inagibili (articolo 25).

La tabella seguente riepiloga gli **effetti finanziari** delle citate norme, come riportati nella relazione tecnica (con il segno meno si indicano gli oneri).

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023
Articolo 8, di cui:	-48,15	-77,75	-89,8	-30	-30
- Regione Siciliana (articolo 8)	-38,15	-58,75	-79,8	-30	-30
- Regione Molise (articolo 8)	-10	-19	-10	0	0
Articolo 20, comma 1, di cui:	-1,85	-2,178	-0,19	0,128	0
- Esenzione imposte dirette (primo periodo)	0	-0,328	-0,19	0,128	0
- Esenzione IMU e TASI (secondo periodo)	-1,85	-1,85	0	0	0
Articolo 25 (Esenzione imposte sulle insegne e TOSAP/COSAP) – Onere in termini di solo Saldo Netto da Finanziare	-5	-5	0	0	0
Totale oneri articoli 8, 20 e 25	-55	-84,928	-89,99	-29,872	-30

Ai fini degli oneri da coprire, non viene considerato l'effetto positivo di 128 mila euro nel 2022 relativo all'articolo 20, comma 1, primo periodo, e quindi per il medesimo anno vengono posti a copertura 30 milioni di euro.

A tali oneri si provvede:

- quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2019 e a 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del **fondo speciale** di conto capitale, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e finanze;
- quanto a 15 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e a 59,990 milioni per l'anno 2021, a valere sul **fondo riaccertamento residui passivi**, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera a), del D.L. n. 66/2014, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Si ricorda che l'articolo 49 del D.L. n. 66/2014 ha previsto, al comma 1, nelle more del completamento della riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, l'adozione da parte del Ministro dell'economia e delle finanze di un programma straordinario di riaccertamento dei residui passivi nonché riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato in corrispondenza di residui andati in perenzione, esistenti alla data del 31 dicembre 2013. In esito a tale rilevazione, con decreto del MEF viene quantificato per ciascun Ministero l'ammontare delle somme iscritte nel conto dei residui da eliminare. In particolare, il comma 2, lettera a), citato nella norma di copertura in esame, riguarda l'eliminazione dei residui passivi iscritti in bilancio mediante loro versamento all'entrata ed all'istituzione di appositi fondi da iscrivere negli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, con una dotazione fissata in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei residui eliminati di rispettiva pertinenza. La restante parte è destinata a finanziare un apposito Fondo da iscrivere sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da ripartire a favore di interventi individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nella [legge di bilancio per il 2019](#), la dotazione del **capitolo 3050** (Fondo **di parte corrente** per il finanziamento di nuovi programmi di spesa, di programmi già esistenti e per il ripiano dei debiti fuori bilancio istituito in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi ai sensi del decreto-legge n. 66/2014) presenta una dotazione di cassa e di competenza pari a circa 65,5 milioni di euro per il 2019, 43,8 milioni per il 2020 e 121,8 milioni per il 2021).

- quanto a 30 milioni per l'anno 2019 e a 34,928 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, come rifinanziata dalla Tabella E della legge n. 190/2014, relativa al *rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo*.

Si ricorda che l'**articolo 7-bis** del D.L. n. 43/2013 ha autorizzato la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, per la concessione di contributi a privati per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta, prevedendo altresì che tali risorse siano assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate e ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

La legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), in tabella E, ha provveduto al rifinanziamento del citato art. 7-bis del decreto-legge n. 43/2013 nella misura di 300 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014 e 2015 (nell'ambito della missione sviluppo e riequilibrio territoriale). Successivamente, l'articolo 4, comma 8, del D.L. n. 133/2014 ha disposto il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, in termini di sola competenza. La legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), in tabella E, reca il rifinanziamento nella misura complessiva di 5.100 milioni di euro per il periodo 2015-2020, di cui 200 milioni di euro per l'anno 2015, 900 milioni di euro per l'anno 2016, 1.100 milioni di euro per il 2017 e 2.900 milioni di euro per gli anni 2018 e seguenti.

Con la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 22/2015 sono state assegnate le risorse per la ricostruzione di immobili privati e per servizi di natura tecnica e

assistenza qualificata previste dalle seguenti disposizioni: decreto-legge n. 43/2013, legge n. 147/2013, decreto-legge n. 133/2014, e legge n. 190/2014, a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 1.126.482.439,78. Con la delibera CIPE del 6 agosto 2015, n. 78/2015 sono state assegnate le risorse per la copertura delle spese obbligatorie, di cui al D.L. n. 43/2013 e alla legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), a valere sulle annualità 2014-2016 per complessivi euro 43.133.915,00 (euro 28.818.528,00 per esigenze relative al territorio del Comune dell'Aquila ed euro 14.315.387,00 per esigenze relative al territorio degli altri comuni del cratere e fuori cratere).

- quanto a 5 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020, in termini di solo **saldo netto da finanziare**, mediante corrispondente riduzione delle somme iscritte nella Missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF.

Si segnala che tale programma, nello [stato di previsione del MEF](#), presenta nella legge di bilancio per il 2019 una dotazione di competenza pari a 73.010,4 milioni di euro per il 2019, 72.324,9 milioni per il 2020 e 69.196 milioni per il 2021.

La tabella seguente fornisce il riepilogo delle somme poste a copertura.

	2019	2020	2021	2022	2023
Fondo speciale di conto capitale (Tabella B MEF)	5	30	30	30	30
Fondo riaccertamento residui passivi di parte corrente MEF	15	15	59,990		
Autorizz. di spesa di cui all'articolo 7-bis del D.L. n. 43/2013 (rifinanziamento della ricostruzione privata - sisma in Abruzzo)	30	34,928			
Missione “Politiche economiche-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica”, Programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte” dello stato di previsione del MEF – Solo SNF	5	5			
Totale risorse poste a copertura	55	84,928	89,99	30	30

Articolo 30
(Entrata in vigore)

Il decreto-legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 aprile.